STUDIO DELL'AVVOCATO ALESSANDRO VACCARO

16121 GENOVA - VIA MARAGLIANO, 2/8 - TEL. 010 564296 - 010 589127 - FAX 010 532753

E.MAIL: alessandro.vaccaro@vaccaroricco.com

AVV. ALESSANDRO VACCARO
AVV. GIOVANNI RICCO

AVV. MAURIZIO FRIZZI
AVV. PIERLUIGI ORSI
AVV. PAOLINA MASSIDDA
AVV. ANDREA BOSELLI
AVV. LUCIANA BALESTRA
AVV. NICOLA SCODNIK
AVV. CRISTINA PAVANINI
AVV. ANDREA SIGHIERI
AVV. FRANCESCA POLOTTO

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

ATTO DI IMPUGNAZIONE

Il sottoscritto Avvocato, difensore di **GUGLIOTTA BIAGIO ANTONIO,** nato a Carotino (TA) il 11.6.1960 e di **TOCCAFONDI GIACOMO VINCENZO**, nato a Genova il 6.3.1954, dichiara di proporre appello avverso la sentenza n. D 3119/08 pronunciata dal Tribunale di Genova, Sezione Terza Penale, il 14 luglio 2008 (R.G.N.R. 21312/01) e depositata il 27/11/2008, con la quale Gugliotta, dichiarato colpevole per i reati di cui ai capi 18),19),20),21),22),23), è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione, dei quali anni 3 condonati ai sensi dell'art. 1 L.241/2006, e Toccafondi, dichiarato colpevole per i reati di cui ai capi 85),90),92) esclusa l'aggravante dei motivi abietti e futili, è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, pena sospesa. A fondamento del presente appello si deducono i seguenti

MOTIVI D'APPELLO

Del tutto insoddisfacente, sia in fatto che in diritto, appare, anche ad un superficiale esame, la gravata sentenza che, nel merito, ha apoditticamente affermato la penale responsabilità degli odierni appellanti sulla base di elementi privi di valido e giuridico riscontro e senza neanche una parvenza di esame (magari critico) delle argomentazioni avanzate dalla difesa sulla scorta delle reali risultanze dibattimentali.

Prima di analizzare nello specifico le singole imputazioni occorre eseguire una seppur sintetica premessa al fine di meglio comprendere le ragioni delle doglianze.

COD. FISC. VCC LSN 50S04 D969I - PARTITA IVA 00860500107

Il primo elemento di valutazione di carattere generale è quello relativo al fatto che i responsabili per la sicurezza del G8 di Genova, al fine di fronteggiare i preventivati arresti e fermi dei manifestanti che si fossero resi responsabili di qualche reato, avevano predisposto **due siti**: il primo presso la Caserma dei Carabinieri di Forte San Giuliano ed il secondo presso la Caserma della Polizia a Bolzaneto.

Purtroppo, a seguito di un tentativo di "assalto" alla Caserma Forte San Giuliano, era stato deciso per motivi di sicurezza di non utilizzare quel sito per le operazioni riguardanti i fermati e gli arrestati; logica conseguenza di ciò è stata che presso la Caserma Bolzaneto siano stati dirottati **tutti** i fermati e gli arrestati di quelle giornate senza, tuttavia, avere il tempo di poterla integrare con uomini e mezzi per far fronte all'imprevista ed imprevedibile emergenza.

La distinzione tra fermati ed arrestati, permette di qualificare un altro elemento generale vale a dire il fatto che presso il sito di Bolzaneto coesistessero diverse attività sia di Polizia (identificazione, foto segnalamento, ecc.) sia più strettamente "carcerarie" per quei soggetti che venivano denunciati in stato di arresto (immatricolazione, visita di primo ingresso, traduzione, ecc.).

All'interno del sito di Bolzaneto, pertanto, per quanto riguarda la parte "carceraria" quello che qui interessa) esisteva l'Ufficio Matricola, il Nucleo Traduzioni, l'Infermeria e la responsabilità della cella di sicurezza N° 1 (quella nella quale venivano sistemati i **detenuti già immatricolati e solo** in attesa del trasferimento); ogni ufficio, comunque, aveva un suo specifico responsabile.

L'Isp. Gugliotta, come si evince dall'allegato ordine di servizio (All.to N° 1), era il responsabile della Sicurezza di quella porzione di Caserma sopra descritta, non avendo (e non potendo avere) alcun tipo di possibilità di intervento né di autorità negli altri settori di competenza della Polizia di Stato, dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Il Dott. Toccafondi, invece, aveva ricevuto incarico dal Dott. Sabella di occuparsi dell'organizzazione, attrezzamento ed allestimento dell'infermeria all'interno del sito temporaneo di Bolzaneto e per quello, poi non utilizzato, di Forte San Giuliano.

Gli ordini impartiti all'appellante, in merito a quanto avrebbe dovuto essere espletato all'interno del reparto medico, erano vincolanti e precisi: i medici avrebbero dovuto trasferire i feriti nei nosocomi locali in caso di grande urgenza, mentre, per i restanti arrestati, avrebbero dovuto accertare le loro condizioni fisiche, compilare la cartella clinica e valutare solo se il soggetto fosse in grado di essere tradotto presso i siti penitenziari di destinazione; in pratica, salvo casi di "grave urgenza", il compito affidato ai sanitari era solo quello di accertare la possibilità della traduzione degli arrestati ai penitenziari loro assegnati, come si evince dall'Ordine di servizio che si allega per comodità della S.V. (All. to N° 2).

Eseguita questa sintetica, ma necessaria, premessa si può iniziare a valutare le singole posizioni ed i singoli capi d'imputazione.

TOCCAFONDI GIACOMO

1) capo 85)

La sentenza di primo grado dovrà essere riformata in quanto assolutamente contraddittoria e carente nel ritenere l'appellante responsabile dei reati ascritti in questo capo.

La copiosa istruttoria dibattimentale ha, infatti, evidenziato come la ricostruzione dei fatti di cui è stato chiamato a rispondere in Dr. Toccafondi sia al contrario contraddittoria

ed assolutamente non congruente tanto da non far comprendere il perché si sia giunti ad una sentenza di condanna sul punto .

L'Imputato è stato ritenuto responsabile di omissione di referto e favoreggiamento in quanto nulla avrebbe riferito alle autorità in merito alle lesioni subite dall'arrestata Leone Katia.

In realtà ciò non corrisponde al vero.

L'episodio a cui si riferisce questo capo è quello riguardante l'intervento del Dr. Toccafondi che, chiamato da un Carabiniere, si reca in una cella ove la LEONE era stata attinta da un gas urticante.

Sulla ricostruzione fattuale nulla vi è da rilevare: vale a dire l'intervento del Dr. Toccafondi a seguito della chiamata di un Carabiniere, i primi soccorsi nella cella, il trasporto nell'infermeria, i primi soccorsi ed il rifiuto, confermato anche dalla P.O., di farsi fare una iniezione, il ritorno in cella.

Invero, in quest'episodio la Pubblica Accusa nulla contesta al Toccafondi dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, ma di aver omesso di riferirne all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità.

Orbene, occorre esaminare questo specifico capo d'imputazione per quello che le risultanze processuali realmente provano.

Abbiamo un P.U. (che accerta il fatto ed avrebbe, eventualmente, LUI dovuto riferire ed intervenire) che chiede l'intervento di un medico per un'emergenza; il medico accerta che le lesioni patite nell'occasione dalla LEONE sono di scarsissima entità, tanto che dopo pochi minuti la Leone, dopo aver rifiutato un presidio terapeutico, ritorna

autonomamente nella cella; il medico (a prescindere conoscere la Legge e sappia trattarsi di un reato aggravato e pertanto procedibile d'ufficio) accerta come non sia stato utilizzato un gas lacrimogeno, potendo essere stata utilizzata qualunque cosa (NESSUNA PROVA E' EMERSA SUL FATTO CHE TRATTAVASI DI STRUMENTO EQUIPARATO ALLE ARMI), ritiene (per ignoranza o per errore) di non stilare referto, ma, comunque, si rivolge ad altra Autorità (il tenente dei Carabinieri) per lamentare l'episodio.

Si può realmente affermare che il Dr. Toccafondi con questa condotta abbia aiutato gli ignoti autori dei reati procedibili d'ufficio (quali ed accertati da chi?) ad eludere le investigazioni? Dov'è la prova che sia un reato procedile d'ufficio? Dov'è la prova di tale apodittica affermazione? L'unico elemento lo si potrebbe solo trarre dalla parole dello stesso del Dr. Toccafondi che ha, comunque, riferito SOLO un'impressione.

In che modo, poi, avrebbe aiutato gli autori del "reato" non stilando un referto che sarebbe stato visto o letto magari dopo qualche giorno, ma rivolgendosi nell'immediatezza ad un Tenente dei Carabinieri che avrebbe potuto, data la repentinità dell'informativa, identificare gli autori del reato?

Alcuna risposta a tutte queste pacifiche risultanze processuali si trova nella sentenza di primo grado, ma, soprattutto, alcun elemento di prova certo che il Dr. Toccafondi abbia violato le norme contestate.

Per quanto sopra si chiede che il Dr. Toccafondi venga assolto, con la formula meglio vista, dal reato a lui contestato al capo 85).

2) capo 90)

La sentenza impugnata dovrà essere riformata anche in merito alla dichiarazione di responsabilità del Dott. Toccafondi per il reato di ingiurie perpetrato nei confronti dell'arrestata Bruschi Valeria.

In questo caso ci troviamo di fronte al classico episodio di ingiurie nel quale un soggetto dichiara una cosa e l'altro il contrario; l'unico dato in più rispetto allo scolastico esempio è quello determinato dalla necessità del riconoscimento del soggetto autore dell'ingiuria.

Nel caso in esame vengono adottati i soliti criteri vale a dire quello della compatibilità oraria, della corrispondenza dell'età anagrafica, la presenza del Toccafondi (anche se la cartella clinica è firmata da altro medico) ed il riconoscimento "sicuro" della P.O. che descrive il medico "con il camice BIANCO" (anche se, pacificamente, il Toccafondi non lo abbia MAI indossato), e lo riconosce dopo aver visto la sua foto sul giornale due giorni prima di rendere l'interrogatorio.

Nella succinta parte motiva del provvedimento sul punto, la credibilità della testimone Bruschi viene fondata su elementi contradditori ad assolutamente privi di valore probatorio.

In primis, il Tribunale erra nel voler riconoscere fondato il riconoscimento dell'imputato operato dalla Bruschi su un non meglio precisato giornale, il quale, oltre non essere stato individuato in alcun modo, non è stato prodotto né dalla Pubblica Accusa né dal difensore della Parte Civile in questione.

Invero, la Bruschi, sottoposta ad esame da parte del P.M. non ha saputo riferire nulla di preciso in merito alle sembianze della persona che l'avrebbe ingiuriata facendo

riferimento ad una generica espressione "…..ha detto una cosa tipo che dovevano che avrebbero dovuto ucciderci alla Diaz qualcosa del genere" pronunciata da una persona che, però, non ha saputo individuare con precisione.

Ad ulteriore domanda del P.M. la testimone riferisce che la frase in questione sarebbe stata pronunciata al suo indirizzo e nei confronti dell'arrestata Cedestrom che in quel momento stava subendo la visita medica, mentre la Bruschi si trovava sulla porta dell'infermeria, quindi in un ambiente rumoroso e sicuramente con molta confusione.

Ma, al contrario di quanto il Tribunale ritiene nella motivazione della sentenza impugnata, ove si afferma che la frase incriminata è stata "*compresa dalla detenuta poiché pronunziata in italiano, lingua molto simile allo spagnolo che la Cedestrom era in grado di capire*" in realtà è proprio quest'ultima a precisare : "*Si ricorda alcune parole, si ricorda di aver compreso alcune parole e poi questa frase le è stata poi tradotta da una sua compagna di cella diciamo*".

Casualità vuole che la compagna di cella sia proprio la Bruschi Valeria, la quale, al ritorno in cella avrebbe riferito una frase che, si ribadisce, non era stata compresa dalla Cedestrom, infatti nel corso dell'esame da parte del P.M. quest'ultima ha riferito quanto segue: *DOMANDA – Ecco, e poi questi commenti con Valeria li hanno fatti dopo, dove?*
RISPOSTA - Subito dopo la visita medica.
DOMANDA - Ma in cella intende dire?
RISPOSTA - Crede di sì.
DOMANDA - In che lingua parlava con Valeria?
RISPOSTA - In inglese.

Cosicchè, oltre a non essere stata provata la presenza del Dott. Toccafondi in infermeria nel momento in cui la Bruschi veniva sottoposta a visita - sia in considerazione del fatto che il diario clinico risulta redatto e firmato da una collega dell'appellante che del mancato riconoscimento da parte della presunta persona offesa - nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi certi in merito all'elemento oggettivo del reato di ingiuria in quanto né la Bruschi né la Cedestrom hanno saputo riferire la frase offensiva.

Anche per questo capo, pertanto, si chiede che la Corte d'Appello voglia mandare assolto il Dr. Toccafondi con la formula meglio vista.

3) capo 92)

Medesime considerazioni in merito alla mancanza di prove devono essere fatte in relazione al reato di ingiurie contestato al Dott. Toccafondi nei confronti di Azzolina Giuseppe.

Nulla in merito viene detto nella parte motiva del provvedimento impugnato il quale si limita a spiegare l'esclusione del concorso nel reato de quo di due colleghi del Dott. Toccafondi, ma nulla dice, come invece avrebbe dovuto fare, in tema di responsabilità di quest'ultimo.

In realtà l'episodio relativo ad Azzolina è apparso equivoco e fonte di vari dubbi della credibilità del teste, il quale, condotto in infermeria, come dichiarato da lui stesso e dagli infermieri Poggi e Pratissoli, interrogato sulla natura delle lesioni alla mano, riferisce varie versioni ma, quello che è emerso con sicurezza nel corso dell'istruttoria è che non sia stato il Dott. Toccafondi a suturare la ferita alla mano.

Quest'ultimo, pur presente al momento non ha partecipato ad alcuna delle operazioni mediche.

Nelle trascrizioni della confusa deposizione resa dal teste Azzolina, questi non riferisce alcuna frase precisa e minacciosa pronunciata nei suoi confronti, nonostante le contestazioni in aiuto alla memoria da parte del P.M., limitandosi a riportare impressioni vaghe ed incerte sul soggetto che gli avrebbe rivolto parola "*.... mi ha detto qualche cosa tipo*

che... allora siccome io avevo molto dolore alla mano e non mi avevano praticato l'anestesia, chiedevo un qualche cosa che poi mi hanno dato uno straccio da mordere, però non se prima dello straccio è successo o dopo mi ha detto di non urlare perché se no mi avrebbero dato delle botte, cose del genere, ora le parole ben precise non posso ricordarmele, a distanza di tempo che è passato e...".

In realtà l'Azzolina ricorda di essere giunto in infermeria in uno stato di confusione, non è dato sapere se dovuto al dolore della lesione o ad uno stato di alterazione psicofisica di altra natura, e di essere stato trattenuto da un soggetto mentre un medico, poi identificato nel Dott. Amenta, gli stava suturando la mano.

Alcuna prova, pertanto, è stata raggiunta sia in tema di sussistenza del reato contestato, sia in tema di attribuibilità della frase al Toccafondi.

Sempre riguardante la persona dell'Azzolina in questo capo si contesta, comunque, un concorso nel delitto di cui all'art 612 per non aver impedito che fosse pronunciata da soggetto terzo la frase " se non stai zitto, ti diamo le altre".

Premesso che nelle trascrizioni della deposizione dell'Azzolina non vi è un solo passaggio che riguardasse questo capo d'imputazione, quello che questo difensore si domanda, e chiede alla Corte, è come sia possibile IMPEDIRE che qualcuno pronunci una frase.

Ci troviamo di fronte ad una frase che SE pronunciata sarebbe stata una battuta improvvisa ed imprevedibile pronunciata da altra persona con la quale l'Azzolina, in quel momento, aveva un rapporto diretto.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il Dr. Toccafondi deve essere assolto con ampia formula.

GUGLIOTTA BIAGIO ANTONIO

Preliminarmente, questo difensore ritiene doveroso sottoporre al vaglio della Corte d'Appello una considerazione tecnico-giuridica.

Il Tribunale di Genova ha ritenuto sussistere il concorso tra l'art. 323 c.p. e 608 c.p..

Questo difensore non condivide tale impostazione.

Invero, a giudizio di chi scrive, l'art. 608 c.p. deve intendersi norma speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 323 c.p.. Invero, se un fatto integra la fattispecie della norma speciale ed anche quelli della norma generale, è evidente che la priorità, a norma dell'art. 15 c.p., spetterà alla norma speciale. Nel caso in esame, è di tutta evidenza come le due norme prese in considerazione regolino la "stessa materia" contenendo "lo stesso contesto fattuale" salvo, per la norma speciale, che qualifica anche alcuni elementi "specializzanti"; di conseguenza, la norma speciale dovrà prevalere sulla norma generale.

Che la fattispecie di cui all'art. 608 c.p. debba considerarsi "speciale" rispetto al dettato "generale" di cui all'Art. 323 c.p. è cosa pacificamente riconosciuta sia in dottrina che in giurisprudenza.

Quanto sopra premesso e considerando richiamati e trascritti i due articoli in questione, non si può non evidenziare come i due reati siano entrambi *propri e plurioffensivi* e che i soggetti tutelati, in entrambi i casi, siano la Pubblica Amministrazione (*generica* nel testo dell'art. 323 c.p., *specifica Amministrazione*

Penitenziaria nell'art. 608 c.p.) e le persone (*generiche* nell'art. 323 c.p. *arrestate o detenute* nell'art. 608 c.p.); entrambi i reati, poi, presuppongono un *comportamento antigiuridico* ed un *evento di danno* (In violazione di norme di legge...danno ingiusto per l'Art. 323 c.p. e misure di rigore non consentite dalla legge e misure di rigore per l'Art. 608 c.p.).

Conseguenza di questo raffronto è l'evidenza del fatto che i due delitti qualificanti l'identico contesto fattuale si trovino in rapporto di genere (art. 323 c.p.) a specie (Art. 608 c.p.).

Tale situazione determina che, con esatta applicazione dell'art. 15 c.p., i due reati in questione non possano tra loro concorrere, in quanto, stante il principio di specialità intercorrente tra i due, potrà trovare applicazione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Genova, solo ed esclusivamente l'Art. 608 c.p., non potendosi neanche invocare, stante il rapporto di specialità così come statuito in numerose sentenze del Supremo Collegio, la clausola di riserva contenuta nell'art. 323 c.p. (vedi ad es. Cass. Sez. VI N° 49536).

Anche su questa specifica doglianza si chiede l'intervento riparatore della Corte d'Appello.

4) capo 18)

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto responsabile l'Ispettore Gugliotta in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p. in quanto questi è stato riconosciuto come responsabile della sicurezza presso il sito penitenziario provvisorio di Bolzaneto.

Fondamentale per la qualificazione dei reati a lui contestati è documentalmente dimostrare quale sia stato il suo vero e limitato compito all'interno della Caserma di Bolzaneto così come emerso dalla compiuta istruttoria dibattimentale.

Se si dovesse seguire l'impostazione del Tribunale, dovrebbe essere stato dimostrato che Gugliotta fosse IL COMANDANTE IN CAPO DI QUEL SITO.

Al contrario, le risultanze processuali ed i documenti acquisiti ci forniscono una qualificazione delle funzioni dell'Isp. Gugliotta completamente diversa e riassunta dallo stesso imputato nella sua deposizione dibattimentale (trascrizioni udienza del 1/10/2007 da pag. 8 a pag. 16).

Cosa riferisce in sostanza il Gugliotta:

- che lui era il responsabile esclusivamente di quell'area sita tra la matricola e l'infermeria;
- che la cella N° 1 l'unica rimasta nella disponibilità della Polizia Penitenziaria (dopo che era stata tolta la N°3) era sorvegliata da uomini del Servizio Centrale Traduzioni sui quali il Gugliotta non aveva alcun potere o controllo essendo comandati da altri ufficiali;
- che esisteva una sorta di "muro – barriera" con il corridoio che portava alle altre celle sorvegliate dai Carabinieri o dalla Polizia di Stato;
- che si era creata una grande confusione;
- che le persone a lui affidate erano solo quelle già arrestate e, per sua parte si doveva preoccupare dell'immatricolazione e della visita medica per poi consegnarli al Nucleo Traduzioni;
- che, a dimostrazione di quanto sopra e della limitatezza dei suoi compiti, ai suoi ordini gli vennero applicati solo DUE uomini INCORONATO ALFREDO e MORASCHI PASQUALE.

Questi sono dati oggettivi e di facile dimostrazione; pur non esistendo documento o testimonianza alcuna che smentisca tale situazione, tuttavia, per il Tribunale, l'Isp. Gugliotta è responsabile per tutto quanto accaduto all'interno del sito di Bolzaneto, compreso il cortile e gli altri edifici.

Ma quali erano i reali poteri ed il campo d'azione, anche temporale, di Gugliotta nella Caserma di Bolzaneto?

E' notorio che sia stato il Dr. Sabella a definire l'Isp. Gugliotta un "MINI COMANDANTE" che però, come ha dovuto ammettere lo stesso Sabella, viene lasciato senza uomini, senza disposizioni, senza un regolamento, senza potere di intervento né nei confronti degli appartenenti ad altre FF.OO. né nei confronti dei Colleghi del N.C.T. o del G.O.M..

Per sua parte il Pelliccia, in contrasto con qualsiasi norma e regolamento, afferma che la responsabilità, in caso di ritardo nelle traduzioni, ricadeva anche questa sul Gugliotta e non sul N.C.T. in quanto, fino alla partenza del mezzo, i detenuti, ancorché già consegnati a quel Nucleo, rimanevano in "carico" al Responsabile del sito.

A smentire documentalmente le affermazioni del Sabella e del Pelliccia, vi sono tre note del Ministero della Giustizia prodotte agli atti (20/6/2001, 10/7/2001 e 16/7/2001 All.ti N° 3 – 4 – 5) che precisano i compiti e le responsabilità, anche temporali, del Gugliotta.

Dalla lettura di quegli atti ufficiali emerge indiscutibilmente come il Gugliotta inizi a rispondere temporalmente del detenuto dal momento della sua consegna da parte della Forze di Polizia; mantenga tale responsabilità durante l'espletamento dell'immatricolazione (Ufficio anche questo fuori dalla competenza e dal controllo del

Gugliotta) e della visita medica, ma, esauriti questi compiti, DEBBA consegnare gli arrestati al Servizio Traduzioni, venendo, così, a cessare la sua responsabilità sul detenuto.

Da quel momento cessa il suo controllo sul detenuto che la responsabilit dello stesso passa nelle mani del Responsabile del N.C.T..

Che il Gugliotta solo di quello si sia occupato ve n'è prova dibattimentale nelle dichiarazioni dei testi Incoronato e Moraschi che, si ripete, erano gli UNICI UOMINI alle sue dirette dipendenze (Incoronato pag. 2, 4 e 5 – Moraschi pag. 22 delle trascrizioni)

Ma vi è di più!

Quanto ritenuto dal Tribunale è talmente scollegato dalla realtà processuale che il Gugliotta viene condannato, ancorché nella parte generale, anche per fatti accaduti all'esterno della struttura laddove nulla poteva vedere o fare; cosa poteva fare il Gugliotta se i fermati o gli arrestati hanno sostato a lungo nelle auto delle forze dell'ordine prima di essere fatti scendere a Bolzaneto? cosa poteva fare o vedere di ciò che accadeva nella stanza delle fotosegnalazioni? cosa poteva fare o vedere durante il tragitto dei fermati o degli arrestati nel piazzale gremito di forze dell'ordine di ogni genere? cosa poteva fare o vedere di quanto accadeva nelle stanze della P.S. o nelle celle sorvegliate dalla P.S. o dai Carabinieri? che poteva fare o imporre per sveltire le traduzioni che non erano di sua competenza e non avendo poteri nei confronti degli appartenenti al N.C.T. o al G.O.M.?.

Ma abbiamo un'altra documentale prova che quanto affermato dai primi Giudici del merito sia esclusivamente un'apodittica affermazione priva di qualsiasi riferimento alle reali risultanze processuali.

Invero, l'Isp. Gugliotta che avrebbe assistito indifferente a tutti quegli scempi elencati nel capo d'imputazione e sarebbe stato indicato come testimone o artefice di angherie, viene identificato esclusivamente da due soli soggetti nonostante che a Bolzaneto siano transitate circa 250 persone.

Ma anche su questi riconoscimenti di LUPI e PERSICO le risultanze processuali avevano detto cose ben diverse da quanto ritenuto dal Tribunale.

Invero, che le divise si potessero confondere è un dato assodato e, quindi sono altri gli elementi che avrebbero dovuto portare a quella certezza tale da determinare una sentenza di condanna.

Al contrario dalla lettura degli atti e quando si entra nello specifico delle dichiarazioni in tema di riconoscimento dell'Isp. Gugliotta si ricava che:

- **Persico,** non è mai stato a disposizione della Polizia Penitenziaria, cioè mai arrestato, immatricolato, visitato e perquisito da Personale della Polizia Penitenziaria, e comunque, portato a Bolzaneto Venerdì 20 – intono alle ore 17.30 - così descrive Gugliotta :

- pag. 75, riconosce divisa D1- Però aveva prima individuato divise C1, C2 e D2;
- pag. 76, sostiene di essere stato affidato ad Agenti in Borghese;
- pag. 77, è stato condotto e tenuto in una delle ultime celle; (di competenza della P.S.);
- pag. 79, gli Agenti all'interno della cella avevano la stessa divisa di chi lo aveva portato a Bolzaneto (per cui non potevano essere Agenti della Polizia Penitenziaria);
- pag. 80, ricorda Agenti con giubbotti ma NON in DIVISA

- pag. 97, individua quello che poteva essere un Superiore
- pag. 98 e pag. 99, lo descrive con queste caratteristiche:
  CAPELLI RICCI e NERI
  ERA ABBASTANZA ROBUSTO
  NON ALTISSIMO – PIU' BASSO DI ME – (Persico risulta alto m. 1.86)
  RICORDA PERFETTAMENTE SOLO I CAPELLI
  NON RICORDA ALTRO SUL VISO
  "POTEVA AVERE I BAFFI O NON AVERLI, PERO' ERA SCURO"
  pag. 101, conferma che quell'agente indossava la divisa D1- *camicia e pantaloni* -
- pag. 102, quell'agente era sempre in compagnia con uno in divisa B1
- pag. 103 e 104, sostiene che Gugliotta comandava e che esercitava violenza su tutti

• **Lupi Bruno** – portato in Bolzaneto Venerdì 20 – intorno alle 17.00 dichiara:

- pag. 4 "sono stato portato e tenuto nell'ultima stanza e vigilato da Agenti della P.S.";
- pag. 7 "nella stanza vi erano solo Agenti in borghese e Agenti di P.S." – riconosce la divisa B1;
- pag. 9 - nella stanza della PS, vigilato da Agenti della PS, sarebbe entrato Gugliotta
  ERA UN AGENTE CON PIZZETTO
  DIVISA GRIGIO/VERDE
  FAZZOLETTO BLU AL COLLO con striscia rossa
  ADULTO PIU' DI 40 ANNI
  ABBASTANZA MAGRO
  ACCOMPAGNAVO PERSONE IN BORGHESE (3)
  AVREBBE IMPOSTO AL LUPI DI SALUTARE le 3 PERSONE

- pag. 11 – si contraddice (il 24.08.2001) aveva parlato di Gugliotta come persona con BARBA e BAFFI – oggi parla di pizzetto;
- pag 11 – si contraddice nel 2001, aveva parlato di fazzoletto azzurro, oggi blu
- pag. 11 – riconosce Gugliotta con divisa D2, fa capire senza corpetto multitasche;
- pag. 13 – sostiene che, quando Gugliotta avrebbe imposto il suo saluto nei confronti delle 3 persone, erano presenti diversi Agenti con divise diverse da quella dello stesso Gugliotta;
- pag. 35 – si contraddice nel 2001 sostiene che Gugliotta l'avrebbe fatto uscire dalla stanza e fatto mettere in fila, oggi dice che altri lo hanno fatto uscire dalla stanza e poi sarebbe arrivato Gugliotta;
- pag. 36 sostiene che Gugliotta l'avrebbe fatto alzare il braccio su ORDINE o INCITAMENTO di un Agente più giovane, quando tutto il corridoio era pieno di persone;
- pag. 38 Non ricorda più dove era Gugliotta . Lui era nel corridoi Gugliotta non ricorda – MA ERA NEL CORRIDOIO
- pag. 39/40 Ricorda e conferma che tutto ciò è avvenuto prima di essere fotosegnalato dalla PS nella struttura esterna a quelle dove c'erano le stanze detentive;
- pag. 43 Infatti conferma che era gestito da Agenti della DIGOS
- pag. 47 RICONOSCE Gugliotta MA E' INDECISO CON UN'ALTRA FOTO CHE DEFINISCE MOLTO SIMILE

Queste sono i due riconoscimenti, due arresti del venerdì dalle 17.00 alle 17.30, così sintetizzati che raffrontati forniscono questo quadro:

LUPI (17.00)	PERSICO(17.30)
Più di 40 ANNI	Capelli ricci neri

Pizzetto o barba e baffi	non ricorda il viso ma era scuro
ABBASTANZA MAGRO	ABBASTANZA ROBUSTO
Divisa D2	Divisa D1

Baffi/barba/pizzetto

Lupi afferma: Pizzetto o barba e baffi – Persico: forse baffi non ricorda

Corporatura

Lupi Abbastanza Magro – Persico Abbastanza Robusto non alto (poi corretto da PM)

Fazzoletto al collo

Lupi Si – Persico Non fa cenno

Età

Lupi più di 40 anni – Persico non fa cenno

Divisa

Lupi D2 – Persico D1

A quanto sopra, poi, si possono aggiungere altre considerazioni quali, a puro titolo di esempio, il fatto che il fazzoletto al collo, per Lupi, sia decisivo per il riconoscimento, mentre Persico non ne faccia cenno alcuno; il pizzetto o la barba per Lupi siano importanti per il riconoscimento, mentre il Persico non ricordi.

La logica conseguenza di quanto DOCUMENTALMENTE dimostrato è che non si possa in alcun modo affermare che gli unici soggetti che si riferiscono all'Isp. Gugliotta lo abbiano riconosciuto, trattandosi, come abbiamo visto, di contraddittorie descrizioni che possono tranquillamente riferirsi a chiunque, con una divisa, sia stato a Bolzaneto.

L'insuperabile ed obiettiva carenza probatoria in tema di identificazione dell'Isp. Gugliotta come autore degli specifici episodi contestati determina l'assoluta impossibilità di affermarne la penale responsabilità anche per i fatti (che, poi, esaminati nel contesto generale non sono certamente di particolare gravità) contestati negli specifici capi d'imputazione riguardanti Persico e Lupi.

Invero, il Tribunale per poter l'affermare la penale responsabilità del prevenuto ha eseguito, al termine della ricostruzione fattuale svolta esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni delle P.O., una sorta di schema indicando i ritenuti elementi probatori a carico del Gugliotta.

Esaminiamoli:

La prima cosa che sorprende è che siano per tutti gli stessi e comuni:

- *presenza nel sito ad orario compatibile*: questo è un dato assolutamente neutro in quanto, in caso contrario, si dovrebbe ESCLUDERE la responsabilità dal Gugliotta;
- *comportamento riconducibile ad un ruolo di Autorità all'interno della struttura*: per PERSICO perché il "Gugliotta" delle celle avrebbe dato ordini agli altri su come farli posizionare: è provato, al contrario, che Gugliotta non aveva alcun compito per quelle celle dove la responsabilità e la gestione era affidata ad altri; per LUPI per l'atteggiamento tenuto da un Agente nei confronti del "Gugliotta" riconosciuto per i fazzoletto azzurro, ma, quello stesso agente è colui che nonostante la presenza del superiore è quello che decide di far effettuare il saluto romano; per SASSI perché avrebbe compilato dei moduli confondendo però le dichiarazioni del Sassi che riferiva di un Agente all'interno dell'infermeria all'atto della perquisizione (quindi verbali completamente diversi) rispetto ai "foglietti" compilati dal Gugliotta per il carico e scarico dei detenuti.
- *Corrispondenza della descrizione effettuata*: si è già trattato evidenziando le insormontabili discrasie tra le stesse;
- Il riconoscimento fatto dalle altre due Parti Offese.

Il tutto, poi, (nonostante la figura del Gugliotta secondo la sentenza di condanna dovrebbe essere stato omnipresente) sarebbe accaduto in un lasso temporale di una sola ora che va dalle 17 alle 18 di venerdì 20/7/2001, mentre per quanto riguarda le altre giornate e gli altri orari non esiste una sola persona di quelle transitate a Bolzaneto che indichi il Gugliotta come autore o testimone di violenze.

A supporto dell'estraneità ai fatti da parte dell'Isp. Gugliotta abbiamo anche un teste, il teste Poggi, che riferisce del comportamento tenuto dall'appellante all'interno della Caserma di Bolzaneto.

Orbene il teste Poggi che, dove ha potuto schiacciare sull'acceleratore delle accuse non si è tirato indietro, nonostante questo, ha riferito qualcosa di importante sul Gugliotta. Invero, nel corso del controesame eseguito da questo difensore, il Poggi dichiara

POGGI - *Quello che ho visto io nulla di eccezionale, voglio dire non lo ho mai visto in atteggiamenti violenti se non tenere i detenuti con la testa bassa, ma non lo ho mai visto picchiare o….*
Avv. VACCARO - *Quindi lei non ha visto nessuna violenza. Gugliotta girava all'interno del sito, o aveva una postazione fissa?*
POGGI - *Lui aveva la postazione fissa però capitava che l'ho visto girare all'interno del sito*
Avv. VACCARO - *Chiedo scusa. Lei diceva che non lo ha mai visto fare atti di violenza?*
POGGI - *No*
Avv. VACCARO - *Prima invece diceva di averlo visto tenere con la testa giù la gente cosa del genere.*
POGGI - *No, un detenuto tieni la testa bassa, le teneva la mano ma non in atteggiamento violento insomma.*
Avv. VACCARO - *Perché ora le contesto e sto leggendo le trascrizioni del suo interrogatorio del maggio 2002, foglio 34 : mai li teneva la testa giù, mai che li abbia picchiati, dato dei calci mai, non so guardi anzi mi ha colpito il suo comportamento da persona molto seria*
POGGI - *Si, infatti lui si è anche arrabbiato ma in quel contesto l'ha tenuta giù, ma è stato un tratto molto breve, però mi ha colpito perche è stato l'unico che si è anche arrabbiato, mi ricordo che disse anche non dimenticatevi che qui comando io. Poi sa Avvocato non so dirle a cosa lui si riferiva*
Avv. VACCARO - *Comunque lei materialmente nonostante abbia girato all'interno del sito*
POGGI - *Non l'ho mai visto*
Avv. VACCARO - *Non ha mai visto atti di violenza,*
POGGI - *Da parte sua no*

Avv. VACCARO - *Non ha mai visto in atteggiamento e quindi era un atteggiamento, come lo può descrivere, visto che lei lo ha descritto....*
POGGI - *Come ho visto altri comandanti in atteggiamento serio*

Nonostante queste dichiarazioni (di cui non si trova traccia nella parte motiva della sentenza) il Tribunale di Genova, nella sua sentenza confonde il ruolo ed il compito affidato, all'Isp.Gugliotta tanto da farlo diventare da Responsabile della Sicurezza del settore penitenziario a responsabile dell'intera struttura nonostante la presenza a Bolzaneto di Ufficiali anche di elevato grado ed anche appartenenti ad altre Forze dell'Ordine.

Da questa improbabile, ma soprattutto documentalmente smentita posizione gerarchica, se ne fa discendere la responsabilità penale per tutti i fatti occorsi alla caserma di Bolzaneto, mentre, per i capi d'imputazione specifici, si cerca di far ricadere sul Gugliotta responsabilità personali sulla base di riconoscimenti effettuati da persone che neanche sommando le loro descrizioni si riesce ad individuare nella persona del Gugliotta l'autore di quei gesti.

Per tutto quanto sopra, questo difensore chiede che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, voglia mandare assolto con la formula meglio vista l'Isp. Gugliotta Biagio da tutte le imputazioni a lui ascritte.

--oo—oo—oo—o—o—o--

Mai come in questo caso, lo scrivente difensore sottolinea la portata letterale dei termini "in deprecato e necessario subordine" che si devono usare per richiedere, qualora le tesi principali non dovessero trovare accoglimento, che la Corte di Appello di Genova riveda le pene, in ipotesi infliggende.

Invero, per quanto riguarda la posizione del Dr. Toccafondi, la condanna alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusone per reati di ingiurie ed omissione di referto (quasi di competenza del Giudice di Pace) sia obiettivamente e serenamente eccessiva alla luce dei fatti contestati e dell'ambiente in cui sarebbero maturati i fatti di cui al procedimento e per tale motivo se ne richiede la riduzione ai minimi edittali anche alla luce delle argomentazioni che seguono.

Per quanto riguarda la posizione dell'Isp. Gugliotta, in considerazione dei motivi specifici più sopra evidenziati, l'inflitta pena di anni 5 di reclusione si ritiene assolutamente sproporzionata rispetto ai fatti addebitati e, per tale ragione, se ne chiede la riduzione ai minimi edittali, anche per le ragioni che seguono.

Per entrambi gli imputati, poi, il Tribunale ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche; al contrario, a parte trattarsi di persone incensurate e prive di qualsivoglia pendenza giudiziaria, il Tribunale, ai fini della concessione della richiesta riduzione di pena, avrebbe dovuto considerare altri elementi, tra i quali, ad esempio, l'ottimo comportamento processuale non essendosi, entrambi i prevenuti, sottratti all'esame dibattimentale nonostante il "clima" non certamente loro favorevole e ben consci della responsabilità che si assumevano con tale scelta processuale.

Si chiede, pertanto, che la Corte d'Appello, qualora non trovasse accoglimento la primaria istanza, nel valutare la pena in concreto infliggenda, voglia, altresì, concedere ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche con le consequenziali riduzioni di pena.

Limitatamente alla posizione dell'Isp. Gugliotta, in relazione alla concessione, da parte del Tribunale, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili: Amodio Massimiliano Marco, Azzolina Giuseppe, Kutschkau Anna

Julia, Lorente Garcia Luis e Tabbach Mohamed della somma di € 15.000,00 per ciascuna, e in favore delle parti civili: Bartesaghi Enrica, Gallo Roberto, Fassa Liliana e Gandini Ettorina della somma di € 2.500,00 ciascuna e in favore di tutte le restanti parti civili della somma di € 10.000,00 per ciascuna, questo difensore chiede che la Corte d'Appello voglia revocare o sospendere, ai sensi dell'art 600 c.p.p. fissando apposita udienza camerale, la provvisoria esecutività delle stesse, in quanto le somme richieste dalle Parti Civili a titolo di provvisionale non sono state compiutamente giustificate e, soprattutto, l'eventuale pagamento, prima della pronuncia del Giudice d'Appello, potrebbe procurare al Gugliotta un grave ed irreparabile danno.

Con ossequio.

Genova, 2 gennaio 2009

Avv. Alessandro Vaccaro